

Ric. n. 2473/2006 Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Umberto Zuballi Presidente

Claudio Rovis Consigliere, relatore

Mauro Springolo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2473/2006 proposto dalla SOCIETA' FIESOLE S.A.S. di SINIGAGLIA PAOLO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/B;

contro

il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza 6.11.2006 prot. n. 0304065 con cui si ordina alla ricorrente di non effettuare gli interventi edilizi di cui alla denuncia di inizio attività.

Visto il ricorso, notificato l'1.12.2006 e depositato presso la Segreteria il 4.12.2006, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 13 dicembre 2006, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l'avv. Lorigiola per la parte ricorrente;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che la disciplina della DIA prevista dall'art. 23 del DPR n. 380/01 trova applicazione in quanto trattasi di opere effettivamente assoggettate a detto istituto ai sensi del precedente art. 22, I comma, e non già di opere sottoposte a permesso di costruire (nel qual caso i relativi lavori non possono essere iniziati prima del rilascio del titolo abilitativo);

che, comunque, la DIA costituisce autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell'intervento, sul quale la PA svolge un'*eventuale* attività di controllo che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo, non dell'effettivo svolgimento dell'attività) del titolo legittimante l'inizio dei lavori: titolo, il cui consolidamento non comporta, però, che l'attività del privato possa andare esente da sanzioni quando sia difforme dal paradigma normativo, con la conseguenza che anche dopo il termine previsto per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge (30 gg.) l'Amministrazione non perde il potere di vigilanza e sanzionatorio attribuitole dall'ordinamento (cfr. CdS, IV, 30.6.2005 n. 3498). In tale contesto, pertanto deve ammettersi, per il principio di economia dei mezzi giuridici, la facoltà dell'Amministrazione di inibire i lavori non iniziati anche dopo l'avvenuto consolidamento del titolo;

che, nel caso di specie, il Comune ha contestato alla ricorrente che la realizzanda struttura costituisce, per le caratteristiche intrinseche, nuova costruzione e, quindi, nuovo volume ai sensi dell'art. 101 del regolamento edilizio, con conseguente assoggettamento della stessa al regime previsto dagli artt. 10 segg. del DPR n. 380 citato;

che, effettivamente, il progettato intervento - consistente nella realizzazione di una struttura **telescopica** (a **copertura** di una piscina) in metallo e vetro, con due lati estremi fissi e con altezza utile media superiore a tre metri - non appare caratterizzato dalla pertinenzialità e temporaneità, requisiti, questi, che varrebbero ad escludere la sua consistenza di "volume": il carattere precario di una costruzione, invero, non va desunto dalla sua più o meno facile rimovibilità o dalla fissità del suo ancoraggio al suolo, bensì dal fatto che essa sia idonea a soddisfare esigenze transitorie (e non continuative nel tempo, ancorché limitate ad un periodo dell'anno) e sia destinata alla demolizione spontanea quando sia cessato l'uso (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. pen., III, 14.2-

12.3.2004 n. 11880; CdS, V, 11.2.2003 n. 696 e, da ultimo, TAR Piemonte, 10.5.2006 n. 2073);

che, per stessa ammissione della ricorrente, la piscina – e, conseguentemente, la sovrastruttura di cui è causa che la chiude completamente (e che, peraltro, può essere usata in ogni periodo dell'anno) - è destinata ad una utilizzazione perdurante nel tempo;

che la richiamata sentenza CdS, V, n. 5469/06 riguarda una fattispecie diversa, in quanto ivi si trattava di “una **copertura** mobile ritraibile” e di un “pergolato di collegamento con il ristorante, aperto su ogni lato e senza **copertura**” la cui utilizzazione è stata ritenuta “oggettivamente non possibile nel periodo invernale” e la cui funzione era soltanto quella di “dare maggiore confort alla clientela che nel periodo estivo occupa il cortile interno, in sostituzione degli ombrelloni predisposti per ovviare alla pioggia”;

che, dunque, il progettato intervento rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 del DPR n. 380/01 e, costituendo volume, contrasta con l'art. 42.5 delle NTA del PRG che non consente nuovi volumi nel centro storico;

che, peraltro, nessuna censura è stata formulata dalla ricorrente nei confronti del contrasto, rilevato dal Comune, della struttura in questione con l'art. 7 delle NTA (per mancato rispetto delle distanze) e dell'art. 41, I comma (la tipologia dell'opera e la scelta dei materiali altera lo stato dei luoghi);

che, nel caso in cui un provvedimento sia, come nel caso di specie, sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, la validità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il dispositivo;

che, quindi, il ricorso è infondato;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2006.

Il Presidente L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g.2473/2006